

SETTORE

ADEMPIMENTI

**CHIARITA L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
BOLLO SUI REGISTRI CONTABILI**

RIFERIMENTI

- Art. 6, DM 17.6.2014
- Risposta interpello Agenzia Entrate 17.5.2021, n. 346
- Informativa SEAC 19.4.2021, n. 120

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in merito all'imposta di bollo dovuta sui libri e registri contabili precisando che la stessa va assolta:

- *tramite mod. F24 qualora i libri e registri siano tenuti in "modalità informatica";*
- *tramite contrassegno ovvero mod. F23 in caso di tenuta con "sistemi meccanografici" e trascrizione (stampa) su supporto cartaceo.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Per la tenuta del libro giornale / libro degli inventari è dovuta l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, lett. a), Tariffa parte I, DPR n. 642/72.

In merito alla modalità di assolvimento di tale imposta, l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 9.4.2021, n. 236 (Informativa SEAC [19.4.2021, n. 120](#)) ha affermato che il pagamento va effettuato tramite mod. F24 per i registri contabili e i libri sociali tenuti *"in modalità elettronica"*, a prescindere dalla successiva conservazione sostitutiva degli stessi.

Dal tenore letterale di tale Risposta si poteva desumere che l'imposta di bollo va assolta utilizzando il mod. F24 non solo nel caso in cui il registro tenuto con sistemi elettronici sia oggetto di successiva conservazione sostitutiva ma anche qualora sia stampato in formato cartaceo.

Recentemente l'Agenzia è nuovamente intervenuta in merito con la Risposta 17.5.2021, n. 346, evidenziando che ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta nella misura di € 16 per le società di capitali ovvero € 32 per ditte individuali / società di persone / cooperative



"occorre distinguere se i... registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica".

TENUTA REGISTRI CON SISTEMI MECCANOGRAFICI E TRASCRIZIONE SU CARTA

Qualora i registri siano tenuti con *"sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo"*, secondo quanto specificato dall'Agenzia nella Risposta n. 346 in esame, l'imposta di bollo pari a € 16 / 32, è **dovuta ogni 100 pagine o frazione** di esse e va assolta, prima che il registro sia posto in uso, ossia antecedentemente all'effettuazione delle annotazioni (stampa) sulla prima pagina numerata, alternativamente tramite:

- l'apposito **contrassegno telematico**.



Poiché l'imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso, l'acquisto dei contrassegni deve avvenire entro il termine ex art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94, in cui è effettuata la stampa su carta, ossia entro 3 mesi decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riferimento (con riguardo, ad esempio, alla stampa del libro giornale relativo al 2020, entro il 28.2.2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);

- il **mod. F23**, utilizzando il codice tributo "458T".

TENUTA REGISTRI IN MODALITÀ INFORMATICA

Nel caso in cui i registri siano tenuti in *"modalità informatica"* risulta applicabile quanto disposto dall'art. 6, comma 1, DM 17.6.2014 in base al quale



"l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica".

In merito l'Agenzia, nella Risposta n. 346 in esame, specifica che costituiscono *"documenti informatici fiscalmente rilevanti"*, per i quali l'imposta di bollo va assolta tramite mod. F24, i libri e registri di cui al citato art. 16, lett. a), nonché le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.

L'imposta dovuta **tramite mod. F24**:

- va **versata**, relativamente ai registri *"utilizzati durante l'anno"*, inteso, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.4.2015, n. 43/E quale anno solare, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile).
Con riferimento ai **registri contabili relativi al 2020** l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 30.4.2021;
- è **dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse**. Per registrazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.7.2007, n. 161/E, si intende *"ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio"*;

- va **versata in unica soluzione** utilizzando il **codice tributo “2501”** e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2020” per i registri riferiti a tale anno).


Merita evidenziare che la distinzione effettuata dall'Agenzia tra registri tenuti con sistemi meccanografici e registri tenuti in modalità informatica non è di immediata comprensione.

Nel caso esaminato nella citata Risposta n. 346, riguardante una società che intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (*stampa su file «pdf»*)”, l'Agenzia ha precisato che l'imposta di bollo deve essere assolta con il mod. F24.

Da ciò si evince che soltanto in presenza di una stampa dei registri effettuata in formato cartaceo l'imposta di bollo va assolta con il contrassegno / mod. F23; diversamente, qualora la stampa sia effettuata su file il versamento della stessa va effettuato utilizzando il mod. F24.

Tale “soluzione” va coordinata con quanto precisato dall'Agenzia nella citata Risposta n. 236, considerato che nella stessa è stato evidenziato che **entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** i registri vanno:

- **posti in conservazione sostitutiva** nel rispetto delle regole stabilite dal citato DM 17.6.2014, qualora il contribuente intenda **mantenerli in formato elettronico**;
ovvero
- **materializzati**, ossia stampati in formato cartaceo.



■